



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 maggio 2010
(OR. en)**

9338/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0084 (NLE)**

PECHE 89

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'intesa
tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
sulla conservazione degli stock di pesce spada
nel Pacifico sudorientale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GUC

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione n. 2010/XXX del Consiglio del, [...] ¹*, l'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale concordata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles e modificata : i) dal dettagliato allegato I dell'intesa, convenuto durante la riunione tecnica bilaterale del 5-6 ottobre 2009 a New York, ii) dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009 che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l'accesso da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell'allegato I, e iii) dall'accordo in base al quale la prima riunione del comitato bilaterale tecnico e scientifico avrà luogo al più tardi il 1° gennaio 2011, è stata firmata e applicata in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

- (2) È opportuno approvare l'intesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ G U L

* GU: inserire il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del doc. 9337/10.

Articolo 1

L'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale concordata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles e modificata: i) dal dettagliato allegato I dell'intesa, convenuto durante la riunione tecnica bilaterale del 5-6 ottobre 2009 a New York e ii) dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009 che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l'accesso da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell'allegato I¹ (l'"intesa"), è approvata a nome dell'Unione².

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Cile relativo alla conclusione dell'intesa allo scopo di impegnare l'Unione.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

¹ GU

² Il testo dell'intesa è stato pubblicato nella GU ... ** insieme alla decisione relativa alla firma.

** GU: inserire gli estremi di pubblicazione in GU del doc. 9337/10.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA DEL CILE
RELATIVO ALLA CONCLUSIONE DELL'INTESA
SULLA CONSERVAZIONE DEGLI STOCK DI PESCE SPADA
NEL PACIFICO SUDORIENTALE

A. Lettera dell'Unione europea

Signor,

mi prego riferirmi ai negoziati svoltisi a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008 fra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, che hanno condotto all'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale ("l'intesa"), nonché alle discussioni tecniche bilaterali tenutesi a New York il 5-6 ottobre 2009.

L'Unione europea e il Cile hanno raggiunto il seguente accordo:

- i) le due parti approvano la suddetta intesa adottata il 15-16 ottobre 2008, incluso il dettagliato allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009 a New York;
- ii) i seguenti documenti e le seguenti informazioni formano parte integrante del presente accordo in forma di scambio di lettere:
 - a) l'intesa adottata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles come modificata;
 - b) dal dettagliato allegato I dell'intesa come approvato nell'ambito della riunione tecnica bilaterale tenutasi il 5-6 ottobre 2009 a New York;

- c) dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009, che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l'accesso da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell'allegato di cui alla precedente lettera b).

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Cile e l'Unione europea ai fini della conclusione dell'intesa.

Il presente accordo si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della Sua risposta.

La prego di accettare, signor presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Per l'Unione europea

B. Lettera della Repubblica del Cile

Signor,

mi prego comunicare di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi prego riferirmi ai negoziati svoltisi a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008 fra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, che hanno condotto all'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale ("l'intesa"), nonché alle discussioni tecniche bilaterali tenutesi a New York il 5-6 ottobre 2009.

L'Unione europea e il Cile hanno raggiunto il seguente accordo:

- i) le due parti approvano la suddetta intesa adottata il 15-16 ottobre 2008, incluso il dettagliato allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009 a New York;
- ii) i seguenti documenti e le seguenti informazioni formano parte integrante del presente accordo in forma di scambio di lettere:
 - a) l'intesa adottata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles come modificata;
 - b) dal dettagliato allegato I dell'intesa come approvato nell'ambito della riunione tecnica bilaterale tenutasi il 5-6 ottobre 2009 a New York;

- c) dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009, che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l'accesso da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell'allegato di cui alla precedente lettera b).

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Cile e l'Unione europea ai fini della conclusione dell'intesa.

Il presente accordo si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della Sua risposta."

Mi prego comunicarle che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l'Unione europea.

La prego di accettare, signor presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Repubblica del Cile